

INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. RIFERIMENTI**
- 3. TERMINI E DEFINIZIONI**
- 4. GENERALITÀ**
- 5. PERSONALE IMPIEGATO**
- 6. STRUTTURE ESTERNE**
- 7. OFFERTA, ORDINE E APERTURA COMMESSA**
- 8. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONE**
- 9. ESAME CE DEL TIPO (ALL. VII – MOD. B)**
- 10. VERIFICA SU PRODOTTO (ALL. X – MOD. F)**
- 11. VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (ALL. XI – MOD. G)**
- 12. CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (ALL. VI – MOD. Aa)**
- 13. CONFORMITÀ AL TIPO (VALUTAZIONE EMISSIONI GASSOSE ALL. VIII – MOD. C)**
- 14. SISTEMA GARANZIA QUALITÀ (ALL. IX, XII, XVI – MOD. D, H, E)**
- 15. CERTIFICAZIONE SUCCESSIVA ALLA COSTRUZIONE (PCA)**
- 16. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**
- 17. DURATA, CONDIZIONI DI VALIDITÀ E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**
- 18. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE CERTIFICATO**
- 19. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**
- 20. RECLAMI AI CLIENTI**
- 21. RICORSI E RECLAMI**
- 22. RISERVATEZZA**
- 23. CONDIZIONI DI SICUREZZA**

REV.	MODIFICHE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
0	Ricodifica precedente REC-PR-032	MC	GA	FG	06/08/2015

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le procedure adottate da ANCCP Certification Agency S.r.l. (nel seguito ANCCP CA) nella valutazione e certificazione delle unità da diporto e moto d'acqua di cui all'Art. 1 della Direttiva 94/25/CE e 2003/44/CE (nel seguito Direttiva) e relativi componenti (elencati nell'All. II alla Direttiva) nonché le procedure di valutazione delle emissioni gassose/acustiche e precisa gli adempimenti che i Clienti sono tenuti a soddisfare ai fini della commercializzazione del prodotto certificato.

Copia del presente regolamento viene resa disponibile ai clienti tramite pubblicazione sul sito web www.anccp.com.

Sull'applicazione del presente regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI), organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione di ANCCP CA e costituito da esponenti delle principali parti interessate alla certificazione (fabbricanti, utenti/consumatori, Autorità di regolazione).

ANCCP CA opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei clienti, non svolge attività di consulenza, progettazione, fabbricazione, produzione o servizio nel settore delle Macchine o qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità nel processo di certificazione.

Al soddisfacente completamento del processo valutativo farà seguito l'emissione di un certificato di conformità indicante il riferimento alla normativa applicata.

Con il presente regolamento ANCCP CA conforma il proprio operato a quanto previsto dalle procedure di valutazione della conformità imposte dalla Direttiva (nonché dal D. Lgs. n. 171/2005) nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute da esse previsti.

Nel dettaglio le attività cui si applica il presente regolamento sono le seguenti (in riferimento agli allegati della Direttiva di seguito riportati):

A) Per le unità da diporto e le moto d'acqua

- 1) Controllo di fabbricazione interno e prove (All. VI – modulo Aa)
- 2) Esame CE del Tipo (All. VII – modulo B)
- 3) Garanzia qualità produzione (All. IX – modulo D)
- 4) Garanzia qualità del prodotto (All. XVI – modulo E)
- 5) Verifica su prodotto (All. X – modulo F)
- 6) Verifica di un unico prodotto (All. XI – modulo G)
- 7) Garanzia qualità totale (All. XII – modulo H)

B) Per i componenti di cui all'All. II della Direttiva

- 1) Esame CE del Tipo (All. VII – modulo B)
- 2) Garanzia qualità produzione (All. IX – modulo D)
- 3) Verifica su prodotto (All. X – modulo F)
- 4) Verifica di un unico prodotto (All. XI – modulo G)
- 5) Garanzia qualità totale (All. XII – modulo H)

C) Per le emissioni di gas di scarico

- 1) Esame CE del Tipo (All. VII – modulo B)
- 2) Garanzia qualità produzione (All. IX – modulo D)
- 3) Conformità al tipo (All. VIII – modulo C)
- 4) Garanzia qualità del prodotto (All. XVI – modulo E)
- 5) Verifica su prodotto (All. X – modulo F)
- 6) Verifica di un unico prodotto (All. XI – modulo G)
- 7) Garanzia qualità totale (All. XII – modulo H)

D) Per le emissioni acustiche

- 1) Controllo di fabbricazione interno e prove (All. VI – modulo Aa)

- 2) Verifica di un unico prodotto (All. XI – modulo G)
- 3) Garanzia qualità totale (All. XII – modulo H)

2. RIFERIMENTI

La normativa e gli acronimi di riferimento della presente procedura sono specificate negli allegati al Manuale Gestione Qualità (Allegato 1 e Allegato 2). In ogni caso si riportano nel seguito i riferimenti principali applicabili:

EN ISO/IEC 17020	Requisiti per il funzionamento degli organismi che effettuano ispezioni
EN ISO/IEC 17021	Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione
EN ISO/IEC 17065	Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
EN ISO/IEC 17025	Requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e di taratura
EN ISO 9001	Requisiti dei sistemi di gestione per la qualità

La normativa citata è da considerarsi applicabile nell'ultima edizione valida

Altri riferimenti sono:

- Direttiva europea 94/25/CE (emendata dalla Direttiva 2003/44/CE)
- D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005
- DM n. 175 del 30 Aprile 2003

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Imbarcazione da diporto

una imbarcazione di qualsiasi tipo destinata ad attività sportive e ricreative con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, misurato secondo le norme armonizzate, indipendentemente dal mezzo di propulsione

Componenti

I componenti elencati nell'allegato II della Direttiva

Moto d'acqua

Un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo anziché al suo interno

Motore di propulsione

Qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entro bordo, i motori entro bordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo

Modifica rilevante del motore

La modifica di un motore:

- 1) che possa avere per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'All. I.B della Direttiva
- 2) che determina un aumento superiore al 15% della potenza nominale del motore

Trasformazione rilevante dell'imbarcazione

Una trasformazione di una imbarcazione che:

- modifica il mezzo di propulsione dell'imbarcazione
- comporta una modifica rilevante del motore

- altera l'imbarcazione in misura tale che essa può considerarsi una diversa imbarcazione

Costruttore

Persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente regolamento o che fa progettare e/o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto

Mandatario

Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi che la Direttiva impone a quest'ultimo

Dichiarazione CE di conformità

Documento mediante il quale il costruttore/suo mandatario dichiara la conformità del prodotto alle disposizioni della Direttiva; la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui all'All. XV della Direttiva

Certificato di conformità

Documento con cui un Organismo Notificato attesta, a fronte della valutazione del fascicolo tecnico e dell'esecuzione di esami/prove, che il prodotto in oggetto è conforme alle disposizioni della Direttiva

Fascicolo tecnico

Documentazione tecnica prodotta dal costruttore comprendente tutti i dati utili circa l'identificazione del prodotto nonché i mezzi pertinenti utilizzati dal Costruttore stesso per garantirne la conformità ai relativi requisiti essenziali. La documentazione deve contenere gli elementi di cui all'All. XIII della Direttiva

Cliente

Committente della certificazione (il costruttore, il suo mandatario o il responsabile della messa in servizio)

4. GENERALITÀ

Lo schema di certificazione di ANCCP CA comprende le seguenti fasi principali:

- presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta
- verifica documentazione tecnica e analisi delle soluzioni di progetto adottate
- prove/verifiche sul prodotto
- analisi delle prove effettuate e valutazione della conformità ai requisiti di salute e sicurezza
- rilascio della certificazione

Qualora venga richiesta la certificazione di cui ai moduli D, E ed H di cui al cap. 1 (sistema garanzia qualità), ANCCP CA procede, sulla base della documentazione integrativa richiesta dagli specifici moduli procedurali di riferimento, ad una valutazione del sistema garanzia qualità del cliente ed all'effettuazione, anche nell'ottica della sorveglianza prevista, di visite periodiche con o senza preavviso in funzione della progettazione e/o della produzione sviluppata (vedi anche cap. 16 "Durata condizioni di validità e mantenimento della certificazione").

ANCCP CA, nel corso delle attività svolte, segnalerà al Cliente eventuali non conformità o carenze, ma non potrà in alcun modo fornire consulenza indicando le modalità con cui risolvere i problemi identificati.

5. PERSONALE IMPIEGATO

ANCCP CA si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l'addestramento, l'esperienza e la formazione di ogni persona coinvolta nelle attività di certificazione al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma EN ISO/IEC 17065 e dall'Art. 3, comma 3 del DM n. 175/2003.

6. STRUTTURE ESTERNE

Di regola ANCCP CA esegue in proprio i servizi che ha accettato di effettuare da contratto. Tuttavia per lo svolgimento dei propri servizi ANCCP CA può avvalersi, previo consenso del Cliente, di idonee strutture esterne convenzionate (persone fisiche e/o giuridiche) cui subappaltare singole parti delle attività di certificazione, in particolare solo funzioni tecniche strettamente limitate (ad es. prove).

ANCCP CA dispone di personale qualificato e competente in grado di valutare i risultati delle attività subfornite.

Resta inteso che, in ogni caso, ANCCP CA:

- assume, valutandone e convalidandone i risultati, la piena responsabilità per ogni attività subappaltata salvo il caso in cui il Cliente o le Autorità competenti specifichino quale ente subappaltato debba essere utilizzato
- mantiene (non delegandole a persone o enti esterni) la responsabilità e l'autorità per la concessione, il mantenimento, l'estensione, la sospensione o la revoca della certificazione
- garantisce che l'ente in subappalto operi nel rispetto delle norme armonizzate di riferimento

ANCCP CA assicura altresì direttamente la qualifica, l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità delle strutture subappaltate.

L'idoneità di tali strutture esterne viene preventivamente valutata e documentata nonché monitorata nel tempo, in modo da assicurarne il mantenimento della conformità ai requisiti. I relativi processi operativi vengono tenuti sotto attento controllo.

La responsabilità per la qualifica e la sorveglianza è assegnata al Direttore Generale che può avvalersi, quando necessario, della collaborazione del Responsabile GQA e/o di esperti.

Le modalità per la qualifica e per il monitoraggio sono descritte in procedura PROC-004.

Le eventuali strutture utilizzate a supporto del personale di ANCCP CA, cui affidare parte delle attività di certificazione, devono essere in grado di dimostrare la propria qualificazione nonché dare libero accesso al personale di ANCCP CA per eventuali verifiche.

Nel caso in cui la struttura esterna sia un laboratorio, costituirà titolo preferenziale l'accreditamento in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025.

7. OFFERTA, ORDINE (DOMANDA DI CERTIFICAZIONE) E APERTURA COMMESSA

L'Organizzazione che desidera certificare il proprio prodotto/sistema garanzia qualità chiede offerta ad ANCCP CA indicando la sede, la ragione sociale, l'oggetto della certificazione e specificando l'iter certificativo richiesto (**REC-M1710**).

Esame di fattibilità. Sulla base delle informazioni raccolte viene predisposta un'offerta economica. ANCCP CA provvede a far pervenire all'interessato le condizioni economiche dell'offerta e la necessaria modulistica.

L'organizzazione richiedente conferisce l'incarico ad ANCCP CA inviando i seguenti documenti:

- domanda di certificazione contenente i dati richiesti nei modelli corrispondenti alla certificazione in oggetto ed accettazione dell'allegato regolamento (**REC-M1711**);
- compatibilmente con quanto richiesto negli specifici iter di certificazione previsti dalla Direttiva, la seguente documentazione:
 - a) documentazione tecnica
 - b) documentazione relativa al sistema di garanzia qualità
 - c) tutte le informazioni necessarie alla valutazione della conformità del prodotto/sistema garanzia qualità ai requisiti della Direttiva
- copia del presente regolamento controfirmato per accettazione
- accettazione delle condizioni economiche offerte

- un documento comprovante l'avvenuto pagamento della quota prevista in fase di offerta

In assenza dei suddetti adempimenti l'iter di certificazione non viene avviato.

Riesame dei requisiti. ANCCP CA controlla la rispondenza, l'idoneità e l'adeguatezza della documentazione ricevuta, richiedendo al Cliente, ove necessario, chiarimenti, precisazioni o aggiunte.

Ricevuto l'incarico dal Cliente, dopo positivo riesame, il responsabile di settore autorizza l'avvio dell'iter di certificazione nonché l'apertura della relativa commessa.

8. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONE

ANCCP CA esamina la documentazione tecnica, verifica la conformità della stessa ai requisiti essenziali della Direttiva e programma l'effettuazione degli esami appropriati e delle prove necessarie.

ANCCP CA comunica al richiedente luogo (concordato, nei casi richiesti, con il Cliente) e modalità con cui gli esami e le prove devono essere effettuati.

ANCCP CA, completata la verifica della documentazione tecnica, procede all'effettuazione di tutte le prove previste e necessarie per stabilire la rispondenza dello stesso alle norme armonizzate.

Il risultato della valutazione viene verbalizzato su apposita modulistica ed in caso di esito positivo ANCCP CA rilascia al richiedente un certificato; quest'ultimo contiene nome ed indirizzo del Cliente, i dati necessari per l'identificazione del prodotto/sistema garanzia qualità esaminato e l'attestazione della rispondenza del suddetto ai requisiti della Direttiva.

Eventuali non conformità o carenze vengono comunicate al Cliente mediante lettera o mediante specifica modulistica affinché colmi le lacune rilevate o fornisca i chiarimenti richiesti.

Il Cliente deve provvedere in merito e, secondo quanto richiestogli, deve inviare la documentazione aggiornata per un nuovo esame (nel caso di osservazioni non importanti deve comunque dare prova di aver aggiornato la suddetta documentazione) e/o modificare il prodotto in certificazione al fine di un successivo esame. Qualora il Cliente non esegua quanto richiestogli, o comunque la documentazione e/o il prodotto risulti permanere insoddisfacente, l'iter certificativo resta sospeso finché non venga completata con esito positivo un'ulteriore valutazione.

Una sospensione di oltre 12 mesi può comportare una nuova domanda di certificazione ed il pagamento di una nuova quota.

9. ESAME CE DEL TIPO (ALL. VII – MODULO B)

9.1 Per poter avviare l'iter di certificazione il Cliente (costruttore/suo mandatario) deve far pervenire ad ANCCP CA la domanda di esame di tipo comprendente:

- 1) il nome e l'indirizzo del fabbricante del prodotto in oggetto e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- 2) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato;
- 3) la documentazione tecnica;
- 4) l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato il prodotto che costituisce un esemplare rappresentativo della produzione.

9.2 La documentazione tecnica trasmessa deve fornire informazioni sul progetto, sulla fabbricazione e sul funzionamento del prodotto, nonché atte a consentire la valutazione della conformità ai requisiti di salute e di sicurezza della Direttiva, più in particolare in riferimento all'All. XIII alla Direttiva:

- 1) una descrizione generale del tipo comprendente tutte le eventuali possibilità di estensione offerte dal modello *
- 2) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti ecc.
- 3) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto
- 4) un elenco delle norme di cui all'art. 5 della Direttiva, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 5
- 5) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.
- 6) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali (All. I.A)
- 7) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con il punto 2 dei requisiti essenziali (All. I.B)
- 8) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi all'imbarcazione di riferimento che dimostrano la conformità con il punto 1 dei requisiti essenziali (All. I.C)

** Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.*

- 9.3** ANCCP CA esamina la documentazione tecnica per verificarne la rispondenza agli scopi voluti e la conformità con il prodotto oggetto della certificazione. ANCCP CA effettua inoltre gli esami appropriati e le prove necessarie definite dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della Direttiva, o prove equivalenti, per verificare se le soluzioni adottate, quindi il prodotto, soddisfano i requisiti della Direttiva ed in caso affermativo redige un certificato.

La descrizione delle operazioni e delle varie fasi di gestione del processo di certificazione sono descritte nell'istruzione di lavoro ISTR-047.

L'attestato è provvisto di un allegato che dettaglia le caratteristiche del prodotto esaminato e riporta i riferimenti della documentazione tecnica approvata e dei documenti di registrazione della valutazione.

10. VERIFICA SU PRODOTTO (ALL. X – MODULO F)

- 10.1** Per poter avviare l'iter di certificazione il Cliente (costruttore/suo mandatario) deve far pervenire ad ANCCP CA la domanda di verifica del prodotto comprendente:

- 1) il nome e l'indirizzo del fabbricante del prodotto in oggetto e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di produzione
- 2) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato
- 3) la documentazione tecnica (in riferimento a quanto riportato nel par. 9.2)
- 4) copia del certificato CE di tipo
- 5) l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato il campione del prodotto o del lotto

- 10.2** ANCCP CA esamina la documentazione tecnica per verificarne la rispondenza agli scopi voluti e la conformità con le disposizioni della Direttiva. Successivamente ANCCP CA procede agli esami ed alle prove del caso per la valutazione della conformità del prodotto o effettuando esami e prove per ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al par. 10.3 o provvedendo ad esami e prove statistici sui lotti di prodotti secondo quanto stabilito nel par. 10.4, a scelta del fabbricante.

La descrizione delle operazioni e delle varie fasi di gestione del processo di certificazione sono descritte nell'istruzione di lavoro ISTR-047.

- 10.3 Verifica mediante esame e prova di ogni singolo prodotto.** ANCCP CA provvede all'esame del singolo prodotto programmando l'effettuazione di opportune prove per verificarne la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. ANCCP CA

appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato (0302) e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

10.4 Verifica statistica. Il fabbricante deve presentare i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto. ANCCP CA provvede al prelievo, da ciascun lotto, di un campione a caso. ANCCP CA provvede successivamente ad esaminare singolarmente gli esemplari di un campione e a programmare l'effettuazione delle opportune prove per verificarne la conformità ai requisiti della Direttiva nonché stabilire se si debba accettare o rifiutare il lotto (nel caso di valutazione di conformità delle emissioni dei gas di scarico si applica la procedura definita nell'All. XVII alla Direttiva). Per i lotti accettati ANCCP CA appone o fa apporre il suo numero di identificazione (0302) su ogni singolo prodotto del lotto e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione degli esemplari del campione risultati non conformi. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, ANCCP CA può decidere di sospendere la verifica statistica.

11. VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (ALL. XI – MODULO G)

11.1 Per poter avviare l'iter di certificazione il Cliente (costruttore/suo mandatario) deve far pervenire ad ANCCP CA la domanda di verifica di prodotto unico comprendente:

- 1) il nome e l'indirizzo del fabbricante del prodotto in oggetto e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo
- 2) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato
- 3) la documentazione tecnica
- 4) l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato il prodotto da certificare

11.2 La documentazione tecnica trasmessa deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della Direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento, in riferimento a quanto riportato nel par. 9.2 del presente Regolamento.

11.3 ANCCP CA esamina la documentazione tecnica per verificarne la rispondenza agli scopi voluti e la conformità con il prodotto oggetto della certificazione. Successivamente ANCCP CA esegue l'esame e le prove appropriate definite dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della Direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità del prodotto ai requisiti della Direttiva.

La descrizione delle operazioni e delle varie fasi di gestione del processo di certificazione sono descritte nell'istruzione di lavoro ISTR-047.

In caso di esito positivo ANCCP CA redige un certificato ed appone o fa apporre il proprio numero di identificazione (0302) a lato della marcatura CE.

L'attestato è provvisto di un allegato che dettaglia le caratteristiche del prodotto esaminato e riporta i riferimenti della documentazione tecnica approvata e dei documenti di registrazione della valutazione.

12. CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (ALL. VI – MODULO Aa)

12.1 Per poter avviare l'iter di certificazione il Cliente (costruttore/suo mandatario) deve far pervenire ad ANCCP CA una domanda comprendente:

- 1) il nome e l'indirizzo del fabbricante del prodotto in oggetto e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo
- 2) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato
- 3) la documentazione tecnica relativa ai requisiti di stabilità e galleggiabilità
- 4) l'indicazione del luogo in cui può essere esaminato il prodotto che costituisce un esemplare rappresentativo della produzione

La descrizione delle operazioni e delle varie fasi di gestione del processo di certificazione sono descritte nell'istruzione di lavoro ISTR-047.

- 12.2** Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di progettazione e costruzione, il costruttore esegue o fa eseguire per proprio conto su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione, sotto la responsabilità di ANCCP CA, le prove, i calcoli equivalenti o controlli in conformità a quanto richiesto nell'All. VI alla Direttiva (stabilità e galleggiabilità).
- 12.3** Per quanto riguarda il requisito delle emissioni acustiche di imbarcazioni dotate di motori entro bordo o entro bordo con comando a poppa senza scarico integrato o su moto d'acqua, il costruttore esegue o fa eseguire per proprio conto, sotto la responsabilità di ANCCP CA, su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione, le prove di emissione sonora riportate nell'allegato I.C della Direttiva.
Nei casi di esame di più imbarcazioni con lo stesso motore di una famiglia, ai fini della valutazione delle emissioni acustiche, viene applicato il metodo statistico richiesto nell'All. XVII alla Direttiva per assicurare la conformità del campione.
- 12.4** Per quanto riguarda il requisito delle emissioni acustiche di motori fuoribordo o entro bordo con comando a poppa con scarico integrato, il costruttore esegue o fa eseguire per proprio conto, sotto la responsabilità di ANCCP CA, su uno o più motori rappresentativi della produzione, le prove di emissione sonora riportate nell'allegato I.C della Direttiva.
Nei casi di esame di più motori di una famiglia, ai fini della valutazione delle emissioni acustiche, viene applicato il metodo statistico richiesto nell'All. XVII alla Direttiva per assicurare la conformità del campione.

NOTA: Rimane responsabilità del fabbricante la conformità per tutti gli altri requisiti della Direttiva.

In caso di esito positivo ANCCP CA rilascia un rapporto di esame CE il quale è provvisto di un allegato che dettaglia le caratteristiche del prodotto esaminato e riporta i riferimenti della documentazione tecnica approvata e dei documenti di registrazione della valutazione.

13. CONFORMITÀ AL TIPO (VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI GASSOSE ALL. VIII – MODULO C)

- 13.1** Per poter avviare l'iter in oggetto il Cliente deve far pervenire ad ANCCP CA una domanda comprendente:
- 1) il nome e l'indirizzo del fabbricante del prodotto in oggetto e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione;
 - 2) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato;
 - 3) la documentazione tecnica;
 - 4) copia dell'attestato CE del tipo.
- 13.2** ANCCP CA provvede all'esecuzione di controlli ad intervalli casuali su un campione della produzione finale e redige un verbale di campionamento.
La descrizione delle operazioni e delle varie fasi di gestione del processo di certificazione sono descritte nell'istruzione di lavoro ISTR-047.
- 13.3** Nei casi in cui il livello qualitativo appaia insoddisfacente o si verifichi la necessità di verificare la validità dei dati presentati dal costruttore viene applicata la procedura prevista dall'All. VIII alla Direttiva.
- 13.4** Per i motori a propulsione dove è prevista l'apposizione della marcatura CE, ANCCP CA appone o fa apporre il suo numero di identificazione (0302) su ogni singolo prodotto oggetto di sorveglianza per la conformità al tipo.

14. SISTEMA GARANZIA QUALITÀ (ALL. IX, XII, XVI – MODULI D, H, E)

14.1 Per poter avviare l'iter di valutazione del sistema garanzia qualità prodotti/produzione/totale il Cliente deve far pervenire ad ANCCP CA la relativa domanda comprendente:

- 1) il nome e l'indirizzo del fabbricante richiedente la valutazione
- 2) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro Organismo Notificato
- 3) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti considerata incluse, nei casi richiesti, quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione ed il funzionamento
- 4) tutte le informazioni utili al fine di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della Direttiva
- 5) la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità
- 6) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (in riferimento ad All. XIII alla Direttiva) e una copia dell'attestato di esame CE del tipo (solo nei casi di moduli D, E)

14.2 Il costruttore è tenuto alla documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte, di tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati. Tale documentazione relativa al sistema qualità (punto 5 del paragrafo 14.1) deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità e garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della Direttiva ad essi applicabili.

La documentazione deve includere, in particolare, una adeguata descrizione:

- 1) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti
- 2) delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e qualità dei prodotti (solo nel caso di modulo H)
- 3) delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della Direttiva che si applicano ai prodotti (solo nel caso di modulo H)
- 4) delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione (solo nel caso di modulo H)
- 5) degli interventi sistematici, delle tecniche di controllo e garanzia della qualità e degli esami e prove dei processi di fabbricazione (solo nel caso di moduli D e H)
- 6) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la costruzione
- 7) delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità (solo nel caso di modulo H)
- 8) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli (solo nei casi di moduli H, D)
- 9) della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.
- 10) dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità

14.3 ANCCP CA valuta il sistema di gestione per la qualità del Cliente per definirne la rispondenza ai requisiti esposti nei paragrafi 14.1 ed 14.2, con riferimento alla norma ISO 9001 ed alle eventuali esclusioni riportate in premessa alla stessa.

ANCCP CA valuta inoltre, sulla base delle norme di cui all'articolo 5 della Direttiva, tenuto conto della specificità dei prodotti, l'idoneità del sistema di gestione per la qualità a fornire prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva.

La procedura comprende una visita presso gli impianti del costruttore.

Il gruppo incaricato della valutazione prevede la presenza di almeno un esperto ANCCP CA nella tecnologia del prodotto interessato.

ANCCP CA provvede a notificare al Cliente l'esito della valutazione, specificando le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

La descrizione delle operazioni e delle varie fasi del processo certificazione sono descritte nel dettaglio nelle procedure PROC-70 e PROC-74.

Il cliente appone su ogni prodotto oggetto del campo di applicazione della certificazione, accanto alla marcatura CE, il numero di identificazione di ANCCP CA (0302).

- 14.4** ANCCP CA provvede all'effettuazione di una sorveglianza, mediante visite e/o prove con o senza preavviso, presso il fabbricante (vedi cap. 16 "Durata, condizioni di validità e mantenimento della certificazione"), al fine di verificare che il Cliente mantenga ed utilizzi il sistema qualità garantendo il soddisfacimento di tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.

Il Cliente, nel consentire ad ANCCP CA di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova, deposito e/o di progettazione e fabbricazione è tenuto a fornire tutte le necessarie informazioni ed in particolare la documentazione di cui al paragrafo 14.1.

ANCCP CA fornisce al Cliente un rapporto sul controllo effettuato, redige un certificato in caso di esito positivo della valutazione e comunica, ove richiesto, agli altri Organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.

15 CERTIFICAZIONE SUCCESSIVA ALLA COSTRUZIONE (PCA)

- 15.1** La procedura di valutazione della conformità successiva alla costruzione (PCA) si applica per le imbarcazioni da diporto se né il costruttore né il mandatario stabilito nella Comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto alla Direttiva; questa può essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità.

- 15.2** La persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio presenta ad ANCCP CA una domanda ai fini di una relazione successiva alla costruzione; la persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio deve fornire ad ANCCP CA tutti i documenti disponibili e i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel paese di origine.

- 15.3** ANCCP CA esamina il prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti della Direttiva; ANCCP CA effettua inoltre gli esami appropriati e le prove necessarie, definite dalle norme applicabili di cui all'articolo 5 della Direttiva, o prove equivalenti, per verificare se le soluzioni adottate, quindi il prodotto, soddisfano i requisiti della Direttiva.

- 15.4** La descrizione delle operazioni e delle varie fasi di gestione del processo di certificazione sono descritte nell'istruzione di lavoro ISTR-054.

- 15.5** ANCCP CA redige un Certificato di conformità successivo alla costruzione concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi.

- 15.6** La persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio appone una targhetta come descritta all'allegato I punto 2.2 della Direttiva, che include inoltre i termini "certificazione successiva alla costruzione"; detta persona redige inoltre una dichiarazione di conformità come da allegato XV della Direttiva e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE insieme al numero distintivo di ANCCP CA (0302).

16. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Il Responsabile di Commessa valuta o fa valutare le risultanze dell'esame della documentazione, delle prove e/o visite effettuate, delle informazioni disponibili circa la risoluzione delle eventuali non conformità rilevate e, se ritiene che ne sussistano le condizioni, prepara o fa preparare un Verbale di chiusura d'Istruttoria che raccoglie le risultanze del processo di certificazione.

La pratica viene quindi presentata ad una Commissione di Delibera, per la fase finale istruttoria e per la decisione finale sul rilascio della certificazione. In caso di esito positivo ANCCP CA emette un certificato di conformità, in cui sono indicati tra l'altro:

- identificazione del fabbricante e del sito produttivo

- identificazione del prodotto certificato (o tipologia di prodotti)
- normativa di riferimento
- data di rilascio e di aggiornamento

In caso di esito negativo, ANCCP CA ne comunica al Cliente le motivazioni, indicando in particolare le non conformità che pregiudicano il rilascio della certificazione.

Il rilascio del certificato di conformità è legato a:

- accettazione da parte del Cliente delle condizioni poste da ANCCP CA circa campo di applicabilità ed eventuali nuove modifiche da apportare all'oggetto della certificazione secondo, in particolare, quanto riportato nei paragrafi 16, 17 e 18;
- pagamento delle quote previste.

Al soddisfacimento delle suddette condizioni ANCCP CA invia al Cliente un originale del certificato di conformità, mantenendo evidenza del suo ricevimento da parte di quest'ultimo.

Eventuali modifiche formali richieste dal Cliente a certificati o attestati emessi da ANCCP CA comportano l'emissione di un nuovo certificato o attestato e un addebito fisso per spese amministrative.

ANCCP CA provvede, una volta emesso il certificato, all'aggiornamento del proprio registro dei prodotti/sistemi certificati, di cui dà comunicazione alle autorità competenti con la frequenza e le modalità richieste e nel quale sono contenute almeno le seguenti informazioni:

- richiedente;
- identificazione del prodotto certificato;
- numero certificato;
- data emissione certificato.

Il suddetto elenco viene inoltre fornito in caso di richiesta scritta e giustificata.

16.1 Estensione e revisione della certificazione

Eventuali estensioni o revisioni della certificazione rilasciata o del campo di applicazione del sistema qualità possono essere effettuate a seguito di una nuova formale richiesta da parte del cliente, in riferimento alle modalità contenute nel presente regolamento, e del pagamento degli importi relativamente previsti. Nei suddetti casi ANCCP CA provvederà a valutazione specifica. A conclusione positiva del suddetto iter seguirà l'emissione di un certificato di conformità sostitutivo del precedente rilasciato.

17. DURATA , CONDIZIONI DI VALIDITÀ E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

E' essenziale, per il mantenimento della validità del certificato di conformità, che le condizioni le quali hanno portato alla certificazione restino immutate, in particolare che il prodotto/sistema in oggetto non subisca modifiche e che non venga fatto scorretto uso della certificazione secondo quanto precisato di seguito. Inoltre, nel caso in cui la validità delle norme di riferimento all'atto della certificazione non sia più assicurata a causa dell'emissione di norme sostitutive, il fabbricante/suo mandatario è tenuto ad interpellare ANCCP CA circa la permanenza della stessa validità.

17.1 Mantenimento del sistema qualità

I certificati di conformità relativi ai sistemi di attestazione regolamentati dai moduli D, E ed H hanno validità triennale. Ai fini del mantenimento della stessa ANCCP CA esegue una sorveglianza periodica, presso la sede produttiva in oggetto, secondo un programma che prevede l'effettuazione, a fronte di preventiva pianificazione e comunicazione al Cliente, di una verifica ispettiva all'anno (salvo diverse indicazioni contenute nelle specifiche tecniche applicate), finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti di conformità del sistema garanzia qualità certificato.

17.2 Visite aggiuntive di sorveglianza del sistema qualità

ANCCP CA si riserva il diritto di effettuare visite aggiuntive onde verificare che tutte le condizioni di certificazione siano rispettate.

Dette visite saranno effettuate quando ANCCP CA avrà validi motivi per richiederle, quali non conformità di grave entità non risolte, disposizioni del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, reclami o informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni di certificazione, uso improprio della certificazione, ecc.

Visite aggiuntive possono anche rendersi necessarie nel caso che l'intestatario del certificato apporti importanti modifiche al sistema garanzia qualità.

Nel caso specifico i dettagli circa la verifica stessa saranno concordati tra l'intestatario del certificato e ANCCP CA.

18. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE CERTIFICATO

18.1 Il Cliente ha il dovere di:

- soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace
- rispettare i requisiti di prodotto cogenti per leggi e regolamenti
- non utilizzare la certificazione in modo scorretto (secondo quanto indicato nel par. 18.2)
- dare comunicazione ad ANCCP CA di qualsiasi modifica prevista, anche se minima, al prodotto/sistema garanzia qualità, affinché ANCCP CA possa sottoporla ad esame ed informare il Cliente circa la permanenza della validità della certificazione
- non utilizzare la certificazione concessa qualora revocata o superata
- redigere una dichiarazione di conformità ai requisiti della Direttiva conforme a quanto previsto dall'allegato XV alla Direttiva stessa
- accettare quanto indicato nel presente regolamento

18.2 L'uso della certificazione deve considerarsi scorretto qualora esso possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria). In particolare è scorretto l'uso quando la certificazione:

- non sia stata ancora concessa
- sia stata revocata o sospesa
- venga utilizzata o pubblicizzata fuori dal suo campo di applicabilità
- il Cliente apporti modifiche al prodotto/sistema garanzia qualità certificato
- il Cliente ometta di rispettare le prescrizioni ANCCP CA
- il Cliente ometta di rispettare i requisiti di prodotto cogenti per leggi e regolamenti

Qualora sia constatato l'uso scorretto della certificazione e/o del logo ANCCP CA, fatti salvi i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione, ANCCP CA adotta uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) invio al Cliente di un avviso scritto con la richiesta di provvedere alle azioni correttive indicate
- b) ammonizione scritta con diffida avvertendo che in caso di recidività potrà essere adottato il provvedimento c)
- c) sospensione o revoca del certificato e cancellazione del Cliente dal Registro dei Clienti certificati, dando opportuna diffusione del provvedimento

18.3 Il Cliente, prima di apporre la marcatura CE, deve redigere, ai sensi dell'Art. 8 della Direttiva, una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'Allegato XV. Deve inoltre predisporre una documentazione tecnica in cui fornisce informazioni sul progetto, sulla fabbricazione e sul funzionamento del prodotto ed inerente, nei casi richiesti, al sistema garanzia qualità, secondo quanto riportato nei paragrafi di riferimento del presente regolamento. Tale documentazione include inoltre il certificato rilasciato dall'Organismo Notificato e deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

19. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

19.1 Rinuncia da parte del Cliente

La sospensione o revoca della certificazione può avvenire a seguito di formale richiesta da parte del Cliente.

19.2 Sospensione o revoca da parte dell'ANCCP CA

ANCCP CA si riserva di sospendere la certificazione di conformità nei casi di uso improprio del certificato (in rif. a par. 18.2).

Nei succitati casi ANCCP CA invia all'intestatario una diffida invitandolo a regolarizzarsi entro un congruo termine. In mancanza di riscontro o nel caso che le necessarie azioni correttive non vengano intraprese dall'intestatario, ANCCP CA invia allo stesso regolare notifica di sospensione del certificato, indicando anche le condizioni necessarie per la revoca della sospensione.

Durante il periodo di sospensione il Cliente non può far uso del certificato di conformità.

L'intestatario può formalmente richiedere la revoca della sospensione quando le succitate condizioni siano state soddisfatte. Il periodo di sospensione non può essere inferiore a sei mesi.

ANCCP CA si riserva di revocare la certificazione nei seguenti casi:

- se l'intestatario intraprende misure inadeguate a seguito della sospensione del certificato
- se la sospensione non viene revocata entro dodici mesi
- se i requisiti del presente regolamento cambiano e l'intestatario non provveda ad adeguarsi agli stessi

ANCCP CA provvede a notificare per iscritto al Cliente il provvedimento di revoca della certificazione e procede come da par. 19.3.

Si precisa che il mancato pagamento degli importi dovuti comporta l'attivazione di una procedura di inadempienza dell'Azienda richiedente agli obblighi di sorveglianza previsti dalla normativa con la conseguente sospensione della suddetta sorveglianza e la successiva comunicazione alle Autorità competenti.

19.3 Ritiro del certificato

La revoca della certificazione comporta la notifica ufficiale del provvedimento al Cliente, quindi il ritiro del certificato; ANCCP CA è tenuta a fornire i motivi dettagliati che hanno causato tale provvedimento. ANCCP CA ha comunque facoltà di rendere pubblica tale notifica nelle modalità e nei casi previsti dalla legislazione vigente. Il Cliente è tenuto ad eliminare dalla propria documentazione ogni riferimento alla certificazione.

Si precisa che nei casi in cui venga compromessa la sicurezza in maniera grave e dimostrata ANCCP CA comunque si riserva il diritto di revoca immediata.

20. RECLAMI AI CLIENTI

Il Cliente deve tenere una registrazione ordinata dei reclami, concernenti il prodotto oggetto della certificazione, ricevuti dai propri clienti, nonché delle azioni intraprese per correggere le cause che hanno motivato tali reclami.

ANCCP ha facoltà di accedere ai singoli reclami e di consultarli.

21. RICORSI E RECLAMI

Il Cliente ha facoltà di avanzare reclami e/o presentare ricorsi ANCCP CA in merito alle decisioni prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate.

ANCCP CA prende in considerazione ogni reclamo pervenuto in forma scritta impegnandosi a rispondere non appena verificate le fattispecie lamentate ed in ogni caso non oltre 2 mesi. Eventuali reclami verbali o telefonici vengono considerati sulla base dell'importanza di quanto segnalato.

Ricorsi contro eventuali decisioni di ANCCP CA possono essere presentati entro 1 mese dalla comunicazione di suddette decisioni. ANCCP CA provvede all'esame di tali ricorsi tramite le

opportune indagini e fornisce una risposta scritta al ricorrente entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione. Le spese relative alle attività derivanti dall'opposizione sono a carico del Cliente.

In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Livorno.

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si faccia riferimento all'istruzione operativa ISTR-005, disponibile sul sito web di ANCCP CA.

22. RISERVATEZZA

I documenti del Cliente e di ANCCP CA relativi alla certificazione, a partire dalla domanda di certificazione, sono considerati riservati. Nell'ambito ANCCP CA i documenti del Cliente sono gestiti sotto la responsabilità diretta del Responsabile di Dipartimento.

Il personale ANCCP CA ed i componenti del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità sono tenuti al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni.

ANCCP si impegna a non divulgare le informazioni riservate, ricevute verbalmente, desunte da documenti o apprese nel corso delle visite e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici ed etici del Cliente che ha in corso attività di certificazione con ANCCP CA.

Il Cliente si impegna a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da ANCCP CA nel corso dell'attività di certificazione oggetto del presente regolamento.

23. CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il Fabbrikante si impegna a rendere accessibile ed ispezionabile l'imbarcazione o il componente ed a fornire la necessaria assistenza all'ispettore incaricato durante tutta la visita, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sarà destinato ad operare, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di emergenza adottate (compresi i DPI previsti e disponibili, la viabilità e i percorsi di emergenza) ed ogni altra informazione ritenuta utile per consentire lo svolgimento della visita in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Non sono previsti rischi specifici connessi alle attività di ispezione e prova ai fini della certificazione CE delle imbarcazioni o dei componenti, in ogni caso l'ispettore ANCCP CA deve porsi nelle condizioni di non effettuare operazioni tali da poter nuocere agli altri e deve adottare delle precauzioni al fine di evitare di subire eventuali danni o infortuni.

In particolare deve seguire le seguenti indicazioni a seconda delle necessità:

- indossare calzature adatte (antinfortunistiche con suola antiscivolo)
- indossare l'elmetto ove vi sia il rischio di caduta oggetti o il rischio di urto
- indossare guanti adatti quando si può venire in contatto con superfici calde (motori)
- non accedere su scale, scalandroni, trabattelli o ponteggiature non a norma
- utilizzare cinture e cavo di sicurezza nel caso in cui ci sia oggettivamente pericolo di caduta dall'alto o pericolo di caduta in mare durante la navigazione
- indossare un giubbotto di salvataggio ove vi sia il rischio di caduta in acqua
- non accedere in spazi angusti senza la presenza di un secondo uomo in prossimità della via di accesso
- indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando si trova in luoghi chiusi operazioni di verniciatura, resinatura, taglio, levigatura, incollaggio o altre operazioni che generino fumi, vapori o polveri in atto
- non accedere nelle casse e nei locali prima di aver accertato la respirabilità dell'aria e l'assenza di gas esplosivi
- porsi in condizioni di riparo quando vengono effettuate prove idrauliche o pneumatiche sui prodotti
- non sostare o transitare sotto carichi sospesi
- non effettuare attività che esulano da quelle di propria competenza, ad esempio montaggi, smontaggi o altre lavorazioni, qualora dovesse essere necessario ai fini dell'attività ispettiva richiedere all'armatore l'intervento di personale qualificato

L'ispettore ANCCP CA inoltre deve porsi in condizioni da non effettuare operazioni che possano danneggiare gli oggetti sottoposti ad ispezione o l'ambiente circostante, in particolare:

- deve porgere particolare attenzione quando svolge prove che richiedono l'impiego di alte temperature
- non deve richiedere all'armatore operazioni la cui conseguenza diretta o indiretta sia il trasferimento di sostanze liquide, solide o gassose fuoribordo prima di aver accertato che siano state messe in atto misure idonee ad evitare lo sversamento in mare o in atmosfera delle sostanze inquinanti, quali combustibili, lubrificanti, refrigeranti, acqua di sentina, prodotti di combustione incontrollata o altro